

Antiriciclaggio

NEWS



Newsletter mensile di

A.I.R.A.

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Anno I - Numero 0 - Ottobre 2008

In attesa di registrazione presso il Tribunale di Roma.

Direttore Editoriale
Prof. Ranieri Razzante

Antiriciclaggio News n. 0 - Ottobre 2008

ANAGRAFE TRIBUTARIA: IL GARANTE DELLA PRIVACY IMPONE RIGOROSE MISURE DI SICUREZZA SUGLI ACCESSI DA PARTE DEGLI ENTI ESTERNI

(Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 23 settembre 2008)

Si è conclusa la prima fase dell'attività ispettiva del Garante sull'Anagrafe tributaria, l'importante banca dati dell'amministrazione finanziaria contenente milioni di dati dei contribuenti italiani. Molti i punti di criticità riscontrati: mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo e della loro effettiva identità; scarsa capacità di monitoraggio su eventuali accessi anomali o utilizzi impropri di password e credenziali; inadeguate misure tecnologiche a protezione dei dati contenuti nel database.

L'Anagrafe tributaria è un delicato e complesso sistema informativo al quale ha accesso - attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, servizi web, ecc.) - un numero enorme di utenti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia e migliaia di punti di accesso. Il solo sistema di collegamento web Siatel viene utilizzato da 9.400 enti convenzionati e 60.000 utenze, mentre Puntofisco da circa 180 enti e 18.000 utenze.

Per porre rimedio alle carenze riscontrate - che mettono a rischio i dati di tutti i contribuenti italiani - l'Autorità (composta da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato) ha imposto all'Agenzia delle entrate un'articolata serie di misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all'Anagrafe tributaria da parte degli enti esterni e rendere il trattamento dei dati effettuato conforme alle norme sulla protezione dei dati.

Queste nel dettaglio le principali misure che dovranno essere adottate dall'Agenzia delle entrate secondo una precisa tempistica (da tre mesi ad un anno, a seconda della complessità degli adempimenti).

Accessi

Ricognizione periodica degli enti che accedono all'Anagrafe tributaria e verifica delle effettive necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, anche riguardo al numero delle utenze. Blocco degli accessi non conformi alle norme di legge o a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con gli enti.

Censimento aggiornato di tutti i flussi di trasferimento dei dati da e verso l'Anagrafe tributaria e di tutti gli accessi di tipo interattivo. L'Agenzia dovrà specificare per ciascun flusso o accesso l'identità dei soggetti legittimati a farlo, la base normativa, la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso, la frequenza ed il volume dei trasferimenti o degli accessi, il numero di soggetti che utilizzano la procedura.

Compartimentazione (cronologica, geografica, per tipologia) dei dati visualizzabili: ciascun

Antiriciclaggio News n. 0 - Ottobre 2008

utente legittimato potrà accedere ai soli dati necessari a svolgere i compiti di cui è incaricato con l'indicazione obbligatoria del numero della pratica per la quale si consulta il data base.

Adozione di sistemi di allarme per eventuali comportamenti anomali o a rischio, e controlli periodici sugli accessi degli enti esterni e sull'attività svolta da Sogei Spa.

Sistemi di autenticazione

Censimento delle postazioni dei terminali dai quali si ha accesso ai dati, in modo da realizzare procedure di autenticazione più sicure a seconda degli incaricati o dei profili di autorizzazione assegnati.

Adozione di sistemi di "autenticazione rafforzata" (password a scadenza immediata, tessere smart card dotate di Pin) per ridurre la possibilità di usi impropri, cessione o sottrazione delle credenziali di accesso.

Implementazione di un sistema di certificazione digitale per gestire l'identità elettronica dei sistemi informatici e degli utenti della banca dati.

Accessi contemporanei con le medesime credenziali solo in casi eccezionali.

Abilitazioni e autorizzazioni agli utenti

Tracciamento degli utenti che accedono via web, livello minimo di accesso ai dati con limitazioni quantitative e qualitative delle interrogazioni, anche al fine di evitare duplicazioni improprie di banche dati da parte di soggetti esterni. La gestione via web dei flussi di dati deve avvenire su canali di connessione sicuri.

Definizione di soglie relative al numero di utenti che possono essere abilitati da ciascun ente ad accedere all'Anagrafe tributaria.

Tempestiva disabilitazione all'accesso del personale adibito ad altre mansioni o non più in servizio e adeguamento costante dei profili di autorizzazione.

Nelle convenzioni che disciplinano l'accesso all'Anagrafe tributaria, l'Agenzia deve prevedere elevati requisiti di idoneità per gli "amministratori locali" (soggetti preposti all'abilitazione delle utenze all'interno dei vari enti convenzionati) e l'istituzione della figura del "supervisore unico".

Devono essere previste limitazioni orarie per gli accessi di determinate categorie di utenti.

Il Garante ha già programmato per i prossimi mesi un'ulteriore attività di controllo sul sistema informativo della fiscalità, con particolare riguardo alla struttura degli archivi, alla tipologia delle informazioni raccolte, alle modalità con le quali i dati confluiscono nel data base e alle modalità con le quali vengono trattati all'interno.

Con questa iniziativa, così articolata e ampia, il Garante intende anche anticipare l'enorme lavoro di messa in sicurezza della gestione delle banche dati tributarie e fiscali che la realizzazione del federalismo fiscale renderà sempre più complessa e strategica.

Roma, 23 settembre 2008

FAQ**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS****1) È previsto un “obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela” per le Persone Politicamente Esposte (PEP’s) residenti in Italia?**

Non è previsto alcun obbligo rafforzato di adeguata verifica nei confronti di questi soggetti perché la norma, all’articolo 1, comma 2, lett. O del decreto legislativo 231/2007, stabilisce che sono “persone politicamente esposte le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari (...)”.

2) Nel caso di assegno emesso da non residente in Italia e tratto su banca estera, deve essere applicata la normativa italiana?

No, non va applicata la normativa italiana. Si dovrà fare riferimento alla normativa del luogo di trattenuta dell’assegno.

3) Ipotizziamo che Caio abbia un conto corrente a lui intestato. Si presenta allo sportello Tizia, moglie di Caio (che afferma di essere in regime di comunione legale dei beni), per versare sul conto un assegno non trasferibile intestato a sé medesima. L’assegno può essere validamente e regolarmente versato sul conto di Caio?

No, l’assegno non può essere validamente e regolarmente versato poiché di fatto si verificherebbe un trasferimento illecito di un titolo non trasferibile.

4) Il datore di lavoro di Tizia, per retribuire la stessa, effettua periodicamente dei bonifici bancari a favore di Caio, marito di Tizia, sul conto corrente intestato al solo Caio. È questa una prassi valida e lecita?

No. In tal caso non si opera nel rispetto delle norme poiché il beneficiario è persona diversa dal destinatario. In altre parole sarà Caio (e non Tizia) a essere giuridicamente la persona che avrà materialmente la disponibilità dei fondi.

5) All’atto dell’identificazione della clientela, sono previsti, quali validi documenti di riconoscimento, i tesserini rilasciati dagli Ordini degli Avvocati?

No, poiché l’art. 35 del D.P.R. 445/2000 fornisce indicazione degli unici documenti di riconoscimento validi al momento dell’identificazione. I tesserini rilasciati dagli Ordini non rientrano nell’elenco.

PER I FONDI SOVRANI L'INCOGNITA DEL RICICLAGGIO

Prof. Ranieri Razzante

(Articolo tratto da «Il Sole 24 Ore» del 2 settembre 2008)

Fondi sovrani a sovranità limitata? Il dibattito sull'interventismo di questi nuovi giganti del mercato finanziario, forse troppo sopito fino ad oggi (nei termini che vedremo), si è rinfocolato con il caldo agostano, anche in virtù di alcune operazioni che hanno visto protagonisti essenziali questi investitori. Questo stesso giornale ha dato puntualmente conto dei movimenti effettuati da alcuni attori di questo mercato.

Da ultimo, e forse il più clamoroso, quello del Fondo Temasek di Singapore (si veda «Il Sole» del 28 agosto), il quale è stato autorizzato dall'antitrust americano a salire al 14% nella sua partecipazione in uno dei santuari del sistema bancario Usa, Merryl Lynch, protagonista in negativo nella crisi dei subprime.

Ma anche General Motors sarebbe oggetto di interesse da parte dei fondi mediorientali, tra i più ricchi del mondo, nella sua fase di eventuale dismissione della divisione dedita alle autovetture di lusso, grande passione degli arabi (che hanno già interessenze nella nostra Ferrari e in Aston Martin).

Va forse ricordato che i fondi sovrani si caratterizzano, in estrema sintesi, per essere investitori di ricchezze che provengono da bilanci statali, non da soggetti privati, e che non hanno quindi la limitazione principale di questi ultimi: il vincolo di bilancio. Un fondo privato infatti investe fino a quando ha soldi, quello sovrano fino a quando il governo che lo ha promosso ce ne mette!

Ci si è chiesti allora (da ultimo, Paolo Savona in un illuminante fondo sul «Messaggero» di qualche giorno fa) se tale (e altri, come diremo) «vantaggio competitivo» sia degno di essere attenzionato e, non essendovi (ci pare) dubbi su tale evenienza, come lo si debba fare nell'interesse dei mercati, sia di provenienza che, soprattutto, di destinazione.

Ci si permetterà di essere, per ovvi motivi di spazio, superficiali nell'analisi economica, che tra l'altro nulla potrebbe aggiungere alle considerazioni analitiche, ad oggi sicuramente le più complete, ricavabili da uno studio del nostro Servizio di intelligence civile, l'AIISI, nella sua rivista («Gnosis» n. 1 del 2008, Fondi sovrani e sovranità nazionale, liberamente consultabile su www.sisde.it). Lo stesso Savona, più autorevolmente di chi scrive, vi fa essenziale riferimento.

I fatti incombono, ed ora i giuristi e, vieppiù, il legislatore dovranno dedicarsi all'elaborazione di una regolamentazione di questo fenomeno. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e, con più clamore, la Germania, si apprestano o lo hanno già fatto. Lo stesso in altri Stati europei ma anche d'oltreoceano. Il Presidente della Commissione Europea Barroso, in un documento sottoposto al Consiglio Europeo del marzo scorso, ha invitato pressantemente a quella che definiremmo una «giuridicizzazione uniforme» dei fondi sovrani. Non è un caso che nelle normative ad oggi esistenti la figura del sovereign fund non sembra presentare, almeno all'occhio di chi scrive, contenuti suoi propri, bensì viene sussunta in quella, più generale, regolante gli investimenti esteri di ciascun paese.

Antiriciclaggio News n. 0 - Ottobre 2008

E sempre, sia chiaro, non con una ratio repressiva, ma di marcata deterrenza – tramite regimi autorizzativi stringenti – alla loro operatività concreta.

Questo approccio, almeno secondo la nostra tradizione giuridica, soprattutto quella europea della direttiva “Mifid” di recente attuazione, non può pagare.

Non si ritiene poi sufficiente, forse perché non affrontato, l’esame dell’applicabilità (crediamo inconfutabile) della normativa contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo a questi intermediari.

Sì, trattasi di “intermediari finanziari”, e se i fondi in questione non fossero considerati tali – solo in virtù della loro fonte istitutiva – si avrebbe il paradosso che le operazioni da essi condotte non troverebbero alcun limite quali-quantitativo, se non quelli eventualmente posti dalle singole normative nazionali, facilmente tacciabili di protezionismo e violative del trattato Ue sulla libera circolazione dei capitali.

Chiedendo venia al lettore per la banale esemplificazione, da noi un fondo pensione “chiuso”, nato dall’accordo delle parti datoriali e dei lavoratori, non è esente da vincoli normativi e finanziari nel momento in cui si affaccia sul mercato, e solo perché la sua fonte ed il suo meccanismo di formazione sono, in qualche misura, “pubblici”.

La regolamentazione di vigilanza, comunque, regge i rapporti di detti investitori con gli intermediari finanziari “agenti” (banca depositaria, collocatori, sottoscrittori, ecc.), e ciò anche, per esempio, se una SGR trattasse quote di fondi pubblici (quindi, perché no, “sovrani”!). Essa, nell’assolvimento degli oneri informativi, di trasparenza, di stabilità nei confronti di Consob e Bankitalia, per i rispettivi profili di competenza, dovrebbe renderne conto. Senza parlare degli assetti proprietari e di governance, che sono i più delicati (figuriamoci per un fondo sovrano).

Per i fondi sovrani, laddove non si facesse ricorso nemmeno a questa regolamentazione “mediata”, si correrebbe il serio rischio di creare corsie preferenziali di free riding; ciò senza dimenticare il potenziale di conflitti di interesse che si porrebbero nei rapporti con gli agents ed i consulenti.

Sì, perché per le loro azioni sul mercato i fondi si debbono necessariamente avvalere dell’opera di fund managers. Chi garantirebbe l’indipendenza di questi soggetti, magari al contempo consulenti su portafogli individuali, dall’utilizzo di informazioni privilegiate, come di arbitraggi normativi e finanziari nell’interesse del soggetto più forte?

Il prof. Truman, del Peterson Institute di Washington, ha evidenziato in uno studio (di cui ampiamente al citato articolo su «Gnosis») tutta la concretezza ed attualità di siffatti rischi, sottolineando inoltre, con una frase laconica, che “i fondi sono soprattutto riciclatori di flussi finanziari globali”.

E qui veniamo al nodo gordiano della regolamentazione antiriciclaggio.

Sia chiaro che, su questa materia, nessuna norma domestica o internazionale fissa delle “presunzioni di colpevolezza” a carico di questa o quella attività economica, ma solo di vulnerabilità, più o meno marcata, all’insinuazione di ricchezza di illecita provenienza.

È allora evidente che i sovereign funds possono ben prestare la loro “faccia” (inconsapevolmente o consciamente, non sta a noi dirlo) ad infiltrazioni, diciamo così, criminali. Ciò sia a monte che a valle della loro attività.

Antiriciclaggio News n. 0 - Ottobre 2008

A monte, nella fase di approvvigionamento di risorse: si pensi a cosa può fare un governo corrotto di risorse immesse in un veicolo senza adeguati controlli.

A valle, il problema è più sensibile, poiché parliamo di ingenti somme che, per lo più se "lavate" della loro provenienza delittuosa attraverso lo schermo della "sovranità" del fondo, possono essere impiegate agevolmente per il mezzo di consulenze all'uopo indirizzate e strumenti di investimento (es. società di comodo) di lecita vestizione.

Nella regolamentazione internazionale, il Gafi è chiaro sul punto. La raccomandazione 21 (delle 40 del giugno 2003) invita tutti gli Stati, comunitari e no, a vigilare su rapporti con paesi che risultino "non compliant" con i core principles in tema di contrasto al riciclaggio. Raccomandazione rafforzata nel 2004 (al n. 8), laddove addirittura viene evidenziato il pericolo dell'utilizzo di onlus e di associazioni non governative nel finanziamento del terrorismo. In Italia saremmo già attrezzati.

Il recente decreto 231/2007 prevede che l'Uif possa scambiare informazioni con autorità omologhe di paesi europei e no, ai fini della prevenzione ed analisi di operazioni ritenute sospette.

I nostri intermediari finanziari che potrebbero utilizzare i fondi in argomento sono tutti obbligati alla tenuta di presidi contro il riciclaggio, e non sono esonerati (secondo le indicazioni della Banca d'Italia nel suo "decalogo" del 2001) nemmeno dall'esame (ed eventuale segnalazione) di operazioni poste in essere da "colleghi" stranieri. Da ultimo, è previsto un obbligo di "verifica rafforzata" per i cosiddetti Peps, le persone politicamente esposte in altri Stati, europei e no, fino alla dichiarazione da parte di questi della provenienza delle ricchezze impiegate. Da ciò non sarebbe esonerato, quindi, nemmeno un mandatario che agisca per conto di un fondo sovrano.

Queste regole, peraltro di provenienza ed applicazione europea, vanno tradotte semmai in specifiche previsioni integrative per questi investitori, che, beninteso anche questo, servono al mercato come non mai in questo momento storico.

Temiamo che l'iniziativa, seppur lodevole, di un "codice di condotta volontario" prospettata dal FMI su mandato del G7, e della quale si sta per parlare in appositi incontri del gruppo di lavoro designato, non possa soddisfare appieno le attese di un settore che ha bisogno di regole chiare ed univoche, con pregnanza legislativa.

Prof. Ranieri Razzante

Antiriciclaggio News

Newsletter mensile di A.I.R.A. - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Anno I - Numero 0 - Ottobre 2008. In attesa di registrazione presso il Tribunale di Roma.

Direttore Editoriale: **Ranieri Razzante**

Direttore Responsabile: **Giuseppe Pollicelli**

Resp. Marketing e Comunicazione: **Ferdinando Santagata**

Segretaria di redazione: **Claudia Deri**

Comitato redazionale: **Mirko Barbetti, Piercarlo Felice, Alessandra Sabatini, Eugenio Verbena**

Redazione: **Via Tanaro, 24 - 00198 Roma**

Sito Internet: **www.airant.it**

E-mail: **segreteria@airant.it**